

COMUNE DI BRUGHERIO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06 marzo 1995

Ultima modifica – deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 Marzo 2008

INDICE

PARTE 1^a
DISPOSIZIONI FISCALI

CAPO I - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - DISCIPLINA GENERALE:

ART. 1 - AMBITO D'APPLICAZIONE	Pag.	4
ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO	Pag.	4
ART. 3 - ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO..	Pag.	4
ART. 4 - CLASSE DEL COMUNE	Pag.	4
ART. 5 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE	Pag.	5

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' :

ART. 6 - PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA	Pag.	5
ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO	Pag.	5
ART. 8 - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	Pag.	5
ART. 9 - DICHIARAZIONE	Pag.	6
ART. 10 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	Pag.	6
ART. 11 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	Pag.	7
ART. 12 - PUBBLICITA' ORDINARIA	Pag.	7
ART. 13 - PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI	Pag.	7
ART. 14 - PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA	Pag.	7

ART. 15 - PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI	Pag.	8
ART. 16 - PUBBLICITA' CON PROIEZIONI	Pag.	8
ART. 17 - PUBBLICITA' VARIA	Pag.	8
ART. 18 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	Pag.	9
ART. 19 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA	Pag.	9
CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI :		
ART. 20 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag.	10
ART. 21 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag.	10
ART. 21-BIS - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Pag.	11
ART. 22 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag.	11
ART. 23 - RIDUZIONI DEL DIRITTO	Pag.	12
ART. 23-bis - SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO	Pag.	12
ART. 24 - ESENZIONE DAL DIRITTO	Pag.	12
CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO		
ART. 25 - GESTIONE DEL SERVIZIO	Pag.	13
ART. 26 - NORMA TRANSITORIA	Pag.	13
CAPO V - NORME SANZIONATORIE E DI VIGILANZA :		
ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	Pag.	13
ART. 27-bis - VIOLAZIONI E SANZIONI	Pag.	14
ART. 28 - PRIVILEGIO	Pag.	14
ART. 29 - CONTROLLI E VIGILIANZA	Pag.	14
CAPO VI - NORME FINALI :		
ART. 30 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	Pag.	15
ART. 31 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	Pag.	15
ART. 32 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	Pag.	15
ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE	Pag.	15

ART. 34 - ADEMPIMENTI DELGLI UFFICI	Pag.	15
---	------	----

PARTE 2°
DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I - IMPIANTI PUBBLICITARI :

ART. 35 - DISCIPLINA GENERALE	Pag.	16
ART. 36 - DIVIETI D'INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'	Pag.	16
ART. 37 - DISTANZE DAL CONFINE STRADALE	Pag.	17
ART. 38 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE.....	Pag.	17
ART. 39 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NEI PARCHEGGI.....	Pag.	17
ART. 40 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI	Pag.	17
ART. 41 - CARATTERISTICHE E MODALITA' D'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.....	Pag.	18
ART. 42 - AUTORIZZAZIONI	Pag.	18
ART. 43 - OBBLIGHI DEI TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE	Pag.	19

CAPO II - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 44 - CRITERI GENERALI	Pag.	20
ART. 45 - LA PUBBLICITA' ESTERNA	Pag.	20
ART. 46 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag.	21

PARTE 1^a
DISPOSIZIONI FISCALI

CAPO I - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DISCIPLINA GENERALE

ART. 1
AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento integra la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
2. E' istituito nel Comune di Brugherio il servizio d'imposte sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, a favore del Comune, con diritto di privativa .

ART . 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità nonché del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, sia in forma diretta che, come previsto dagli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, rispettivamente, da aziende speciali, da società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, o da soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi ed altre entrate delle province e dei comuni, iscritti nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelto l'affidamento a terzi, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART . 3
ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercitano anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti d'apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART . 4
CLASSE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, risultando la popolazione del Comune di Brugherio, al 31.12.2003, di 32.164 unità, il Comune appartiene, ai fini dell'applicazione delle tariffe, alla 3° classe.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe d'appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno in corso.

ART . 4- bis
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. Le località del territorio del comune, che è classificato nella classe terza (oltre 30.000 abitanti), sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli

effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Per le pubbliche affissioni contenenti messaggi di carattere commerciale, nonché per la pubblicità effettuata attraverso mezzi collocati sul territorio comunale compreso nella località speciale è applicata una maggiorazione del 100% della tariffa normale.
3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, la loro superficie complessiva non supera il 35% di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo codice strada).

ART. 5

DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro 30 giorni dall'adozione.
3. Un esemplare della deliberazione di approvazione della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 6

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 7

SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuati le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 8

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

ART. 9

DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione al posizionamento ed all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale o al concessionario del servizio, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955.)
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 10

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento per mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con le

modalità che varranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle Finanze ovvero, in caso d'affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

- 1-bis. L'imposta non è dovuta se l'importo da versare è uguale o inferiore ad € 3,00.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori l'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'imposta sia d'importo superiore a € 1.549,37.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune o il concessionario è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

ART.11

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART.12

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per l'anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quell'annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento.
 - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART.13

PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite del quarto comma dell'art. 12 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicoli ha la residenza anagrafica o la sede.

ART. 14

PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA

4. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata della Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
4. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, dalla ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 15

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ART. 16

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ART. 17

PUBBLICITA' VARIA

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario, né la maggiorazione del 100% dell'imposta prevista dal precedente art. 4-bis per la categoria speciale;

- 1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - 1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - 1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
 - 1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 18

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 6 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizza, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 7, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma somma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che hanno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART. 19

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti perché siano attinenti

all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico:
- 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nel immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
- 1-*bis* L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 3. L'esenzione dall'imposta prevista della lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO I I I -
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 46, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 21

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto ed è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 per 100, nella misura stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per le comunicazioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 22

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale o al concessionario del pubblico servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale o del concessionario del servizio, con la data di scadenza prestabilita.
5. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale o il concessionario del pubblico servizio provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata l'ufficio comunale o il concessionario del pubblico servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
6. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale o il concessionario del pubblico servizio ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
7. Per le affissioni richieste per i giorni in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro il termine di due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la maggiorazione del

- 10% del diritto, con un minimo di € 25,82.= per ogni commissione. Tale maggiorazione spetta al concessionario del servizio nella misura del 50% e non si applica agli annunci funebri.
8. Le puliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito cronologico.
 9. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
 10. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 11. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 12. Nei casi di cui ai punti 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
 13. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
 14. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
 15. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

ART. 23
RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) - per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 507/1993;
 - b) - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
 1. bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 23-bis.

ART. 23-bis
SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Il comune riserva il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui al precedente articolo 23, comma 1, del regolamento. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 23 e deve avvenire secondo le modalità previste dal decreto legislativo 507/93 e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. In sede di prima applicazione, le richieste per l'affissione di ciascun messaggio pubblicitario negli spazi riservati di cui al precedente comma non potranno eccedere entrambi i seguenti limiti: quantitativo di 16 (sedici) fogli e durata di 7 (sette) giorni.

ART. 24
ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio. Per attività istituzionali debbono intendersi le attività e le funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - i manifesti dello Stato, della regione, della provincia e del Comune in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; al fine di godere della esenzione il soggetto richiedente è tenuto a precisare nella richiesta la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; al fine di godere dell'esenzione il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dalla competente autorità.

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 25
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio:
 - ad aziende speciali, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, di cui agli artt. 113 e successivo del D. Lgs. n. 267 dell'8 agosto 2000;
 - a soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi ed altre entrate delle province e dei comuni, iscritti nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze.
3. L'affidamento del servizio dovrà avvenire secondo le norme stabilite dagli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 446/97.

ART. 26
NORMA TRANSITORIA

1. I contratti vigenti all'entrata in vigore della presente deliberazione possono essere rinnovati fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

CAPO V - NORME SANZIONATORIE E DI VIGILANZA

ART. 27
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni

conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi punti.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché in quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel successivo verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Sono considerate abusive le forme pubblicitarie la cui esposizione non abbia ottenuto la regolare autorizzazione.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicitaria abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza, deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 27-BIS
VIOLAZIONI E SANZIONI

1. *...abrogato...*

ART. 27-TER
ONERI PER LA RIMOZIONE DELLE AFFISSIONI ABUSIVE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ART. 28
PRIVILEGIO

1. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3° del codice civile.

ART. 29
CONTROLLI E VIGILANZA

1. I controlli sulle pubblicità e sulle insegne d'esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi alle pubbliche affissioni sono svolti in via principale dagli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992.
2. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine , il

concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

4. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrari a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.
5. Con decreto del Ministero delle Finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO VI - NORME FINALI

ART. 30

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 31

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 32

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507
 - dall'art. 23 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360
 - dagli art. Da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le norme in precedenza approvate in materia dal Comune di Brugherio.

ART. 34

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

5. Ogni volta in cui nel presente regolamento viene citato "l'ufficio comunale" o "l'ufficio comunale pubblicità" o "l'ufficio tributi", tali espressioni debbono essere riferite ai competenti uffici dell'impresa concessionaria del servizio pubblicità ed affissioni, qualora l'Ente abbia affidato in concessione il servizio stesso. Per "funzionario responsabile", in caso di affidamento in concessione, va inteso il legale rappresentante dell'impresa concessionaria o altro soggetto dallo stesso delegato a rappresentare l'impresa nei rapporti col Comune di Brugherio.

PARTE 2 DISPOSIZIONE TECNICHE

CAPO I **IMPIANTI PUBBLICITARI**

ART. 35 **DISCIPLINA GENERALE**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 507/1993, indicate nell'art. 27 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

ART. 36 **DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n.495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 35.

ART. 37

DISTANZE DAL CONFINE STRADALE

1. Ai sensi dell'art. 51 comma 4 e 6 del Regolamento del Codice della Strada le distanze minime di tutti i mezzi pubblicitari, eccettuati quelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati, sono fissate in mt. 3,00 fuori dal Centro Abitato e mt. 1,50 all'interno dello stesso.

ART. 38

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 36 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 45 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6,00; per le insegne la superficie non deve superare mq 18,00;
 - d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il posizionamento dei cartelli dei mezzi pubblicitari salve le insegne come indicate nell'art. precedente è consentito nel rispetto delle distanze indicate nell'art. 51 comma 4 del Regolamento del Codice della Strada.

ART. 39

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NEI PARCHEGGI

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi è regolata per le strade di tipo A B C e F dall'art. 52 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada.
2. Lungo le strade di tipo D la collocazione è autorizzata se la superficie complessiva del mezzo pubblicitario non supera il 3% delle aree occupate dalla stazione di servizio o dal parcheggio.
3. Lungo le strade di tipo E il limite stabilito è ridotto al 2%.

ART. 40

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto propri od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e la sua visione. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa. All'interno e all'esterno del centro abitato si applicano le limitazioni di cui all'art. 50 del Regolamento del Codice della Strada.
4. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
5. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, definita "pubblicità fonica".

ART. 41

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

1. I Cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 38 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, luogo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 40 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 40.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

ART. 42
AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico, dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
 - a) un'auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. L'interessato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e versamento della relativa imposta.
5. E' sempre necessario il rilascio del formale provvedimento di autorizzazione per qualsiasi mezzo pubblicitario o di pubblica affissione, con la sola eccezione delle insegne di esercizio a cui si applica il procedimento tramite d.i.a. (denuncia di inizio attività), e ciò sia che l'installazione del mezzo sia prevista su suolo pubblico comunale sia che debba realizzarsi su suolo privato, se il messaggio pubblicitario è percepibile in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione di cartelli, e altri mezzi pubblicitari, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato. Qualora il Comune accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione verrà revocata. Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "spazio libero", "cartello in allestimento", "per questa pubblicità tel...", etc.).

ART. 42 - bis
NORMA TRANSITORIA

Fino all'intervenuta esecutività del Nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che il Comune approverà entro la fine dell'anno 2008, in considerazione del notevole quantitativo già esistente e della concentrazione in determinati luoghi del territorio comunale di installazioni pubblicitarie, al fine di rendere più facilmente realizzabile il riordino del sistema degli impianti pubblicitari attraverso lo strumento del Piano citato, è disposta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario o di pubblica affissione, con la sola eccezione delle insegne di esercizio per le quali si applica il procedimento tramite d.i.a. (denuncia inizio attività).

ART. 43

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superficie stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO II

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 44

CRITERI GENERALI

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 40, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 46.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già

stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste d'installazione di nuovi impianti.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 45

LA PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentito la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 36 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 44, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalle situazioni dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, che sia autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 44. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
7. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 46

GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2003, penultimo anno precedente a

quello in corso, era costituita da n. 32.164 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 1.405, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 18 per ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) mq. 224 è destinata alle affissioni di natura istituzionale (comunale), effettuate dal servizio comunale;

b) mq. 60,2 è destinata alle affissioni funebri, effettuate dal servizio comunale;

c) mq. 980,8 è destinata alle affissioni di natura commerciale, istituzionale (associazioni, soggetti esenti o con riduzioni, ecc.) e sociale (onlus, ecc.) effettuate dal servizio comunale. Di questa superficie, mq. 300,4 sono destinati alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato. Nell'ambito di tale superficie sono previsti 120,4 mq con limite dimensionale di mq 2,8 (per facciata) e 180 mq con limite dimensionale di mq 18. L'ubicazione degli impianti destinati a tali affissioni commerciali dirette dei privati dovrà essere stabilita nel piano generale delle pubbliche affissioni. La possibilità di installazione e di utilizzo degli impianti per le affissioni commerciali dirette private, come individuati nel piano generale delle pubbliche affissioni, sarà affidata in concessione mediante procedura di evidenza pubblica, secondo modalità stabilite nel piano generale delle pubbliche affissioni o in atti a cui lo stesso farà rinvio.

3-bis. Il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, pari a mq. 140 (200 fogli 70x100), sono riservati ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del regolamento e sono esenti da imposta.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

b) standardi porta manifesti;

c) poster per l'affissione di manifesti;

d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Brugherio - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 36 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 38 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per le dimensioni degli impianti si fa riferimento al limite previsto dall'art. 38, 2° comma, lett.c) per le insegne.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno in corso, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale,

realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazione ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

ELENCO VIE E PIAZZE IN CATEGORIA SPECIALE

P.ZA C. BATTISTI
RONDO' BERTUZZI
VIA CA' SECCA
VIA CAVOUR
VIA A. CAZZANIGA
VIA CORRIDONI
VIA DANTE
VIA DE GASPERI
VIA DEI MILLE
P.ZZA DON CAMAGNI
VIA DORIA
VL.E EUROPA
VIA F. FILZI
P.ZA GIOVANNI XXIII
VIA ITALIA
VIA KENNEDY
VIA M. L. KING
VIA LODIGIANA
V.LE LOMBARDIA
VIA MANIN
VIA MARSALA
VIA MONZA
VIA QUARTO
P.ZA ROMA
VIA SANT'ANNA
VIA SAN BARTOLOMEO
VIA SANTA CLOTILDE
VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO
VIA SCIVIERO
VIA TERUZZI
VIA TRE RE
VIA TROMBELLO
VIA VITTORIO VENETO
VIA DELLA VITTORIA
VIA VOLTURNO